**AVVISO**

**Sul sito del Comune di Monticelli d’Ongina è disponibile l’ALLEGATO B da utilizzare per l’offerta economica e che in un primo tempo non era stato inserito tra la documentazione di gara.**

**Quesito nr 1 in data 09.09.2015**:

*“Si sottolinea che con sentenza del Consiglio di Stato nr. 1231 del 13.03.2007, è stato “affermato che non è conforme alla normativa in materia di incarichi di sola progettazione il bando di gara relativo a servizi di ingegneria che richieda la presentazione della cauzione provvisoria e di quella definitiva.”*

A parziale rettifica di quanto previsto al punto 15.01 del Bando di Gara, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art 268 del DPR 207/2010 e delle interpretazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, la mancata presentazione della cauzione provvisoria non costituirà motivo di esclusione dalla procedura

**Quesito nr 2 in data 09.09.2015**

*“In merito all’effettuazione del sopralluogo**sull’area oggetto di intervento si chiede la possibilità, nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo, di poter assolvere a tale obbligo da parte di un componente qualsiasi, mandante o capogruppo, del raggruppamento medesimo”*

Con riferimento al quesito posto e a conferma di quanto disciplinato del Bando di gara, si ribadisce la necessità di esperire il sopralluogo secondo le modalità di cui all’art. 6.1 del Bando pubblicato ovvero dovrà essere esperito esclusivamente dal Legale Rappresentante della società di progettazione e nel caso di raggruppamento temporaneo, da parte del soggetto che presenterà richiesta di partecipazione.

**Quesito nr 2-bis in data 09.09.2015**:

*“….con riferimento alla procedura in oggetto, la presente per chiedere delucidazioni in merito alle modalità di svolgimento del sopralluogo…..”*

Si rimanda a quanto esplicitato in ordine al quesito nr. **2**

**Quesito nr 2-ter in data 10.09.2015**: *“In riferimento al sopralluogo obbligatorio si chiede a codesto spett.le Ente se è possibile che venga effettuato anche da persona delegata dal legale rappresentante ed entro quando è da effettuare”*

Si rimanda a quanto esplicitato in ordine al quesito nr. **2**

**Quesito nr 3 in data 10.09.2015**

*“Si chiede a codesto spett.le Ente se, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al punto 6.c) del bando, sia da intendersi che gli importi di cui alle categorie relative agli impianti meccanici ed elettrici non debbano essere necessariamente riferirti a edifici ad uso scolastico”*

Con riferimento al quesito posto si evidenzia che gli importi che concorrono ai fini della qualificazione del progettista dovranno fare esplicito riferimento ad ognuna delle classi e categorie previste nel bando di gara ed essere riferiti a tipologie di lavori analoghi o di complessità superiore a quelli oggetto di affidamento.

**Quesito nr 4 in data 10.09.2015**: “*…con la presente si chiede se, per la dimostrazione dei requisiti di cui al punto 6 lettera b) e c) del Bando di gara, per “ultimi dieci anni” si fa riferimento al decennio 2005-2014 (come per il requisito lettera a) riferito agli ultimi cinque esercizi), o si intendono gli ultimi 10 anni dalla data di pubblicazione del bando”*

Con riferimento al quesito posto si evidenzia il richiamo all’art. 263 c. 2 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. che prevede di fare riferimento ai servizi iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando (04.09.2015) , ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

**Quesito nr 5 in data 11.09.2015**: “*In relazione alla gara in oggetto con la presente per chiederle il seguente chiarimento:*

1. *Vorremmo sapere le classi e categorie dei lavori di cui agli importi indicati nel bando, edilizia, strutture, impianti meccanici ed elettrici;*
2. *Dobbiamo fare riferimento alla tabella Allegato Z1 del D.M. 143/2013”*

Cat. “Edilizia” – Destinazione funzionale: “Sanità, Istruzione, Ricerca” - Id. Opere: “E.08 Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi” – Tab. Z1

**Quesito nr 6 in data 14.09.2015**: “*Con riferimento alla tabella allegata al bando di gara con indicazione dei requisiti minimi e requisiti posseduti si segnala la non conformità normativa della colonna nr. 4 e 5 relative all’importo degli incarichi professionali. Si richiede pertanto la loro eliminazione dalla suddetta tabella”*

Con riferimento al quesito posto si segnala che la colonna nr. 4 riporta gli importi delle parcelle costituenti il corrispettivo a base d’appalto mentre la colonna nr. 5 costituisce un refuso e non dovrà essere compilata.

**Quesito nr. 7 in data in data 14.09.2015**

*“Chiedo se la gara sarà aggiudicata al concorrente che proporrà il maggior sconto o se verrà prevista come riportato nel 163 art.124 comma 8 l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86?”*

Ai sensi dell’art. 124 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, l’esclusione automatica delle offerte anomale può essere disposta solo per le procedure di importo inferiore a 100.000 euro e non sarà quindi applicabile al presente bando.

L’ANAC con la Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.61 del 14 marzo 2015) sostiene l’opportunità, per gli affidamenti superiori a 100.000 euro, di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma non esclude, in assoluto, l’utilizzo del criterio del prezzo più basso; avendo scelto di utilizzare il criterio del prezzo più basso si può ritenere corretto e coerente, in forza del comma 8 dell’articolo 124, non applicare l’esclusione automatica.

**Quesito nr. 8 in data in data 14.09.2015**

*“Si chiede se, in relazione al requisito minimo relativo al personale tecnico un raggruppamento composto da sette professionisti può essere ammesso o se occorre avere personale dipendente”*

Con riferimento al quesito posto si precisa che il numero minimo di quattro unità è dato dalla somma dei professionisti che partecipano alla progettazione si ritiene pertanto ammissibile la partecipazione dei raggruppamenti temporanei di professionisti composti da almeno quattro persone.